

Modello B

Ragione sociale: ACSD AUTOTECNICA 4x4 APS ETS

Codice Fiscale/partita IVA: 90088780581 / 16782911008

Indirizzo: VIA MASTRO DI CASA, snc - ALBANO LAZIALE (RM)

Telefono: 3773991606

Pagina web: //

E-mail: segreteria.autotecnica4x4@gmail.com

Pec: david.pace@pec.it

Anno di fondazione:

Forma Associativa:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> organizzazione di volontariato | <input checked="" type="checkbox"/> associazione di promozione sociale | <input type="checkbox"/> ente filantropico |
| <input type="checkbox"/> impresa sociale | <input type="checkbox"/> cooperativa sociale | <input type="checkbox"/> rete associativa |
| <input type="checkbox"/> società di mutuo soccorso | <input type="checkbox"/> associazione | <input type="checkbox"/> fondazione |
| <input type="checkbox"/> altro Ente del terzo settore | | |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

1 PACE DAVID 2 PACE GIOVANBATTISTA 3 GIORDANO LUISA 4 CICIRRE' DANIELA 5 PACE NICOLE 6 FIORETTI ALESSANDRO 7 GIORDANO CIRO
--

Finalità (in breve):

civiche, solidaristiche e di utilità sociale - sviluppo e diffusione dell'attività sportiva

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di.....

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

A C S D A U T O T E C N I C A 4 x 4 A P S E T S


2021: // 2022: // 2023: //

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: // 2022: // 2023: //

Luogo e data ALBANO LAZIALE, li 03/09/2024

Firma del legale rappresentante





Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica AUTOTECNICA 4 x 4

NUOVO STATUTO SOCIALE deliberato assemblea dei soci in data 30.07.2021

Articolo 1 – Premessa

L'Associazione Sportiva Dilettantistica AUTOTECNICA 4x4 con sede legale in Via Mastro di Casa snc - 00041 ALBANO LAZIALE (Roma) è operante nel settore sportivo, sociale, ricreativo e culturale. L'Associazione è stata costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli del codice civile. Il presente Statuto ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/2002 è conforme al principio che prevede un ordinamento interno dell'Associazione ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma anche alle norme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 entrato in vigore il 3 agosto 2017. Ai fini fiscali l'Associazione opta per il regime forfettario di cui alla legge n° 398 del 16 dicembre 1991. L'associazione si adeguerà ed accetterà le norme e le direttive emanate ed emanande degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIO e delle Federazioni Sportive Internazionali nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sociale, del Comitato Italiano Paralimpico, cui l'associazione decida di affidarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione comunque dovrà essere affiliata annualmente quanto meno ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dall'Ente prescelto. L'Associazione dovrà tesserare all'Ente di Promozione Sportiva cui sarà affiliata tutti i propri soci persone fisiche che pratichino l'attività o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione stessa e adotterà la tessera dell'Ente quale tessera dell'associazione.

[Handwritten signatures in blue ink]
Daniele Curcio

L'associazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, succursali su tutto il territorio nazionale. L'associazione potrà trasferire la sede legale, anche in Comune, con delibera dell'assemblea dei soci e/o in caso d'urgenza con delibera del consiglio direttivo. Il cambio della sede legale non comporta modifica statutaria ma rimane l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Lazio.

Articolo 2 – Oggetto sociale (SCOPI)

1.L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e/o razziale e non ha scopo di lucro.

2.L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività alle cariche sociali che dovranno essere sempre svolte a titolo gratuito.

3.L'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti ma potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari o al 5 % del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

4.Opera per fini sportivi, ricreativi culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e l'avviamento alla pratica sportiva nello spirito olimpico di giovani ed adulti ed anche diversamente abili. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme al fine di salvaguardare la funzione educativa, aggregativa, popolare, sociale e culturale anche in sinergia con gli

organi territoriali legati al turismo a titolo esemplificativo ma non limitativo Camere di Commercio, Confcommercio, pro Loco, Guide Turistiche.

5. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

A) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, predisponendo progetti a sostegno della solidarietà a titolo esemplificativo ma non limitativo contro la povertà, il disagio, lo sfruttamento, la marginalità nonché effettuando anche attività di PROTEZIONE CIVILE .

B) Favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche nonché creare percorsi di inclusione sociale e lavorativa anche per persone svantaggiate nel contesto del volontariato.

C) Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.

D) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di aggregazione e di ricreazione dei soci: a titolo esemplificativo ma non limitativo il canto, la recitazione, centro estivo, fattoria didattica;

E) Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche aree con sosta camper e rimessaggio ivi compreso rimessaggio per imbarcazioni anche con carrello, osservando le normative relative agli aspetti fiscali; la gestione delle concessioni demaniali marittime in linea con le norme dettate dal PUA (Piano Utilizzatore Arenili) tanto Regionale quanto Comunale.

F) Promuovere viaggi, incontri e scambi culturali, anche all'estero nel contesto della cooperazione internazionale nonché organizzare specifiche aree per allevamento ittico ed equino in regola con tutte le norme fiscali, regolamentari e sanitarie previste;

Decreti
G.P.
G.P.



partecipazione a feste popolari, sagre, fiere, mostre, mercatini creando e sviluppando progetti legati al welfare aziendale e sportivo.

M) Organizzare la gestione, l'acquisto e la locazione di impianti ed attrezzature sportive in genere, nonché l'effettuazione di ogni operazione economica, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare senza limitazione alcuna finalizzata all'ottenimento e la realizzazione degli scopi sociali.

N) Costituire una o più band musicali ai sensi della legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (articolo comma 299 punto a) che siano un punto culturale di riferimento per tutti i musicisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani attraverso l'ausilio di corsi didattici allargati anche alle attività corali.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1-E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2-Possano far parte dell'Associazione in qualità di soci esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva ovvero, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi organi.

3-Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione e/o rinnovare la propria adesione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4-La presentazione della domanda di ammissione farà conseguire efficacemente la qualità di socio in quanto il rapporto associativo nei riguardi di un nuovo aderente si

Handwritten signatures in blue ink:
Dante Caporaso
G.P.
M.L.
M.L.

perfezione secondo le regole generali in materia di conclusione dei contratti consensuali e cioè quando si incontrino le volontà delle parti; in seguito la domanda dovrà essere ratificata o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La mancata comunicazione contraria entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda conferma la ratifica a socio. Si evidenzia che il rapporto associativo ha la natura giuridica di un contratto e in base alle disposizioni del codice civile il contratto di associazione è un contratto plurilaterale con comunione di scopo a struttura aperta alla partecipazione a nuovi soggetti e rappresenta la naturale estensione del rapporto associativo iniziale definito con l'atto costitutivo dell'associazione.

5-La domanda di ammissione a socio per un minorenni dovrà essere firmata dall'esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6- La quota associativa annuale di ammissione è uguale per ogni socio sulla base della delibera del consiglio direttivo; potranno essere differenziate le quote successivamente versate sulla base della richiesta delle attività svolte.

7-La quota associativa è personale e non rimborsabile, non rivalutabile e non può essere trasferita a terzi eccetto mortis causa.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci persone fisiche hanno pari diritti e godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, al diritto di voto nonché dell'elettività alle cariche sociali. Si specifica che il diritto di voto è riconosciuto a tutti i soci, indipendentemente dall'età, ferma restando la possibilità per i minorenni di esercitare il proprio diritto tramite coloro cui è attribuita la responsabilità genitoriale. Si specifica che l'elettività alle cariche sociali verrà automaticamente acquisita dal socio minore alla prima

assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la/e sede/i sociale/i , secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. I soci sono tenuti, nei tempi e nei modi, al puntuale pagamento della quota associativa, eventualmente variabile di anno in anno, delle quote dei contributi per lo svolgimento delle attività, delle quote aggiuntive per sanare un disavanzo di cassa dell'associazione ; tutte le quote dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

4. Al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione nonché delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo ivi incluso il non ricorrere al giudice ordinario

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. al termine del periodo di tesseramento;
2. per morte o recesso volontario da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
3. per morosità protrattasi per oltre due mesi alla scadenza del versamento;
4. per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, quale organo deputato a vigilare, per azioni e/o per condotta che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio e/o per gravi irregolarità amministrative e/o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e/o di diffusione di dati/informazioni riservate, violazione della privacy ;
5. per scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al punto 4 del presente articolo rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza dei soci devono essere motivate e comunicate ai soci destinatari tramite lettera, ad eccezione del caso di morosità.

David Curzio

Adm. Amm. G.P.
[Signature]

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea generale dei soci;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Assemblea dei soci: ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e/o quando se ne ravvisa la necessità con richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

3. L'assemblea ordinaria e straordinaria indetta, deve essere convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede legale dell'associazione e/o nella sede dell'impianto sportivo. Altresì ove ritenuto opportuno con eventuale ulteriore mezzo a garantirne la massima diffusione. 4.

L'assemblea ordinaria e straordinaria dovrà essere convocata presso la sede legale dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

5. Le assemblee, ove deliberato dal Consiglio Direttivo, si possono svolgere anche per videoconferenza con modalità tali da accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti



all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

6. L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che ne dirige e regola le discussioni e le votazioni; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

7. I presenti in assemblea ordinaria e straordinaria nominano, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle stesse.

8. Di ogni assemblea ordinaria e straordinaria si dovrà redigere apposito verbale a cura del segretario dell'associazione. Al termine il verbale dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario e dagli scrutatori se nominati. Copia del verbale deve essere esposta all'attenzione dei soci in apposita bacheca a garantirne la massima diffusione.

9. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci maggiorenni; nel caso di soci minori potrà intervenire chi esercita la potestà.

In tutti i casi se in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

10. Ogni socio, ivi compresi i membri del Consiglio direttivo, che partecipa all'assemblea ordinaria e straordinaria ha diritto a un voto e può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di due soci.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta nell'anno solare entro il 30 aprile con priorità nell'ordine del giorno per l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari.

2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali

Davidbe Amoretti

GP
[Signature]

dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione.

Articolo 10 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare argomenti urgenti attinenti agli scopi dell'associazione. A titolo esemplificativo ma non limitativo: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; radiazione di un socio; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 11 - Validità assembleare in prima e seconda convocazione

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza del 50% + 1 dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si fa riferimento al successivo articolo 21.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 a 10 componenti compreso il Presidente con una presenza di componenti di sesso femminile secondo il principio dell'uguaglianza di genere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni e i suoi

componenti sono rieleggibili. Fino alla sua nuova costituzione le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio. Le cariche sociali sono a titolo gratuito fatto salvo di poter ottenere compensi da attività sportiva dilettantistica e comunque ai sensi delle normative vigenti nonché il diritto di ottenere il rimborso delle spese documentate sostenute per dar corso alle delibere e per tutto quanto concerne il buon esito della vita associativa.

2. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano medesime cariche sociali in altre associazioni/società sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva ovvero nella medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza alcuna formalità.


Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia del verbale dovrà essere esposto all'attenzione dei soci nell'apposita bacheca a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 – Dimissioni del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi, per il principio dell'elettività delle cariche sociali, si procederà entro 30 giorni alla convocazione assembleare e alla elezione del nuovo consiglio direttivo compreso il Presidente.

David Cuzzo


Dr. G. P.


2. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica si procederà entro 30 giorni alla convocazione assembleare per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova elezione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, per azioni e/o per condotta che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, con successiva applicazione dell'articolo 6 .

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea. E' attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione . E' autorizzato ed ha potere di attivare un conto corrente bancario intestato all'Associazione presso un Istituto di Credito preventivamente scelto con



delibera del Consiglio Direttivo. E' autorizzato ed ha potere di sottoscrivere domande di finanziamento previa delibera del Consiglio Direttivo. Controlla il perfetto funzionamento dell'Associazione essendo, ovviamente, il primario responsabile tanto a livello giuridico, legale e amministrativo; detto controllo viene svolto sempre nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 16 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 17 - Il Segretario/Tesoriere

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 18 - I rendiconti (bilancio)

I rendiconti economico-finanziari dell'Associazione sono obbligatoriamente redatti annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dei soci nei tempi e nei modi previsti dell'assemblea ordinaria. Devono informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione nel rispetto del principio della trasparenza e della pubblicità verso i soci. Gli eventuali utili e proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e quelle direttamente connesse. La documentazione è conservata presso la sede legale dell'associazione ed è a disposizione dei soci per la

David Cecere

GP
GP

consultazione.

Articolo 19 - Anno sociale

Il primo anno sociale e l'esercizio finanziario decorre dalla data di costituzione dell'associazione e termina il 31 dicembre. Gli anni sociali successivi e i relativi esercizi finanziari iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Articolo 20 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali uguali e non differenziate ed eventuali contributi straordinari dei soci determinati dal Consiglio Direttivo; dai contributi dei soci per le attività proposte dal Consiglio Direttivo e dai contributi per la partecipazione alle attività didattiche e alle manifestazioni, gare, eventi; dai contributi volontari di terzi a titolo esemplificativo ma non limitativo ricevuti da enti, associazioni, aziende, privati; da lasciti; da donazioni; dai proventi derivanti da attività organizzate dall'associazione; da raccolte pubbliche di fondi; da altre attività commerciali occasionali e saltuarie.

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
4. Nel caso l'Associazione sia iscritta esclusivamente al Registro tenuto dal C.O.N.I.,

Mr. S. ...

GP ...

Daniela ...

117/2017. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Albano Laziale
N. <i>2242</i>
Serie <i>3</i>
Data <i>18/8/21</i>
REGISTRATO CON EURO
..... <i>E. 200,00</i>
IL DIRIGENTE <i>[Signature]</i>

